

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA**

**SEZIONE III BIS**

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 6346/2022**

^^^

**PER: SCANO PIERO FRANCESCO** (C.F.: SCNPFR95R10A192Z), nato ad Alghero il 10/10/1995 e residente ad Ittiri (SS) in Via Roma n. 179 (07044), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: [domeniconaso@ordineavvocatiroma.org](mailto:domeniconaso@ordineavvocatiroma.org));

**- Ricorrente-**

**CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R.**, in persona del Ministro *pro – tempore* - **U.S.R. PER LA SARDEGNA**, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, entrambi domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ;

**- Resistente-**

**SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: PORTOGHESE MATTEO**, elettivamente domiciliato in Via Umbria n. 7 (09033), Decimomannu (CA).

^^^

**PER L'ANNULLAMENTO:**

1. Del D.D.G. prot. n. 15803 del 19.07.2022 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha pubblicato la graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso "A012 – Discipline letterarie negli istituti di II grado" per la regione Sardegna, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente;
2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.

**E DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE PRINCIPALE CON IL  
RICORSO R.G. n. 6346/2022:**

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 28.03.2022 dal ricorrente per la classe di concorso "A012- Discipline Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado" per la Regione Sardegna, in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, come modificato ed integrato dal D.D. M.I. n. 23/2022;
2. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;
3. Dell'avviso prot. n. 8946 del 26.04.2022 e del relativo elenco con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Sardegna ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, nella parte in cui non è inserito il nominativo del ricorrente;
4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso "A012" di appartenenza del ricorrente, non ancora pubblicata.

**PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE:**

Ordinare all'Amministrazione resistente di ammettere il ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso ordinario, per la classe di concorso "A012" di appartenenza.

**ESPOSIZIONE DEI FATTI**

- Il ricorrente, in qualità di docente che ha partecipato alla procedura indetta con D.D. M.I. n. 499/2020, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale l'Amministrazione resistente decretava il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 28.03.2022.
- In particolare, il ricorrente otteneva il punteggio di 68,00/100 e dunque veniva escluso

per una sola domanda dalla partecipazione alla prova orale del concorso in oggetto.

- Il ricorrente rappresentava la manifesta illegittimità dell'esclusione subita, tenuto conto che l'Amministrazione resistente ha inserito all'interno dei quesiti risposte che non possono considerarsi univocamente corrette.
- Con ordinanza n. 9730/2022 del 13/07/2022 il T.A.R. del Lazio disponeva incumbenti istruttori a carico della resistente Amministrazione, alla quale chiedeva di fornire chiarimenti in merito ai quesiti contestati dal ricorrente.
- Nella relazione depositata, il Ministero resistente ha illogicamente sostenuto la presunta sussistenza di un difetto di interesse ad agire *"in quanto il mancato raggiungimento della soglia minima per il passaggio alla fase successiva è dipeso dalle plurime risposte errate rese su un elevato numero di domande, tale che la contestazione della formulazione dei quesiti specifici qui in esame si appalesa strumentale e tautologicamente volta a conseguire un'utilità in difetto della benché minima prova di resistenza, giusta le argomentazioni allo scopo spese"*.
- Si precisa innanzitutto che quanto dedotto dalla resistente mal si concilia con la situazione dell'odierno ricorrente, tenuto conto che il medesimo ha ottenuto il punteggio pari a 68,00/100 e che pertanto è stato escluso dallo svolgimento della successiva prova orale per un solo quesito erroneamente formulato dal Ministero dell'Istruzione.
- Non si vede alcun motivo in base al quale al ricorrente dovrebbe essere contestato un presunto difetto di interesse ad agire considerato che, pur essendo sufficiente l'attribuzione di soli 2,00 punti per il passaggio alla successiva fase, corrispondenti pertanto ad un solo quesito, il ricorrente si è necessariamente trovato dinanzi la predisposizione di quesiti mal formulati, in relazione ai quali non poteva non evidenziare le censure già sollevate con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
- Nella relazione depositata, il Ministero resistente si è limitato a sostenere la soluzione ritenuta dal medesimo corretta, senza porre alla base alcuna argomentazione specifica in ordine alle risposte invece individuate come corrette dal ricorrente, come giustamente esposto e documentato nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
- In relazione alla contestazione dei singoli quesiti somministrati dal Ministero

dell'Istruzione nell'ambito della procedura concorsuale in oggetto, si richiama e riporta in punto di diritto quanto già oggetto del giudizio di primo grado.

- Non corrisponde al vero quanto sostenuto in relazione al presunto tentativo del ricorrente di *“‘ampliare’ le interpretazioni in modo da contenere le sue risposte e, invece, in questa tipologia di prova, la risposta corretta è una e una sola, le altre sono gradi diversi di ‘approssimazione’ alla risposta corretta, dovendo i distrattori, per vocazione, essere abbastanza attrattivi e plausibili”*.
- Quanto dedotto è del tutto irragionevole, avendo difatti l'Amministrazione sollevato una critica nei confronti del ricorrente, che sembrerebbe avere come obiettivo quello di “ampliare” le interpretazioni dei quesiti.
- Ciò non corrisponde al vero, considerato che il ricorrente ha ampiamente argomentato, nonché documentato, le motivazioni in base alle quali ritiene che i quesiti somministrati e contestati non siano conformi alle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Istruzione.
- Il docente non risulta dunque inserito all'interno della graduatoria di merito del concorso ordinario, per la sua classe di concorso A012, per ragioni imputabili esclusivamente alla resistente Amministrazione, la quale ha individuato come corrette risposte che non possono univocamente considerarsi come tali, in relazione ai quesiti contestati (**cfr. doc. 1: D.D.G. M.I. – U.S.R. Sardegna prot. n. 15803 del 19.07.2022 e allegato**).
- Per quanto esposto il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, senza alcuna rinuncia alle censure già sollevate ed ai motivi di impugnazione oggetto del ricorso principale, che si intendono in tale sede richiamati ed ai quali ci si riporta integralmente, ricorre con motivi aggiunti innanzi a Codesto Ecc.mo TAR chiedendo l'annullamento della graduatoria di merito del concorso ordinario di cui al D.D. n. 499/2020 per la sua classe di concorso di appartenenza, per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

**ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. Violazione e falsa**

**APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DEL D. LGS. N. 165/2001. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ IN SEDE DI PROVA CONCORSUALE.**

Si precisa ancora come la mancata ammissione del ricorrente alla prova orale del concorso ordinario docenti sia stata determinata dal mancato rispetto, da parte del Ministero resistente, dei criteri individuati nei “*Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta*”, condizione che ha determinato la predisposizione dei quesiti da parte del Ministero in maniera non conforme.

Si rammenta difatti che il Ministero resistente ha considerato come giuste risposte invece errate, o ha inserito nello stesso quesito più risposte corrette.

Al ricorrente, il quale ha ottenuto il punteggio di 68,00/100, sarebbe bastato il positivo punteggio ad un solo quesito per poter ottenere la valutazione complessiva di 70,00/100 e dunque accedere alla successiva prova orale.

Pur tuttavia, il medesimo ha assistito alla errata predisposizione di ben tre quesiti, sui quali la resistente Amministrazione ha ritenuto di non dover procedere alla rettifica in autotutela, diversamente da quanto accaduto per molte altre classi di concorso.

Si richiamano i motivi già posti a sostegno delle censure di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, in ordine ai quesiti n. 14), 15) e 44).

**1. QUESITO N. 14:**

**DOMANDA 14**

La piattaforma di Scratch con il coding e la programmazione a blocchi può essere sfruttata per sviluppare attività di

a	making	X
*b	storytelling	
c	podcasting	
d	inquiry	

Punteggio: 0,00

Il ricorrente forniva la risposta “*Making*”, mentre veniva considerata corretta quella “*Storytelling*”.

Il contestato quesito prevede la correttezza di tre risposte su quattro: si ponga attenzione alla formulazione della domanda e alle parole “**può essere sfruttata**” riferite alla piattaforma, con il coding e la programmazione a blocchi; esse presuppongono una valutazione generica.

La possibilità dell'utilizzo della piattaforma “Scratch” riguarda esattamente sia **attività di making**, sia di **storytelling** sia di **inquiry**.

Questa domanda a risposta multipla quindi non prevede una risposta univocamente esatta.

Di seguito i riferimenti che testimoniano che “Scratch” è usato nelle scuole anche in progetti di **making** e **inquiry**.

### **Progetti Making:**

1) L'**INDIRE** (<https://www.indire.it/progetto/maker-a-scuola/>), ha riservato una pagina del suo sito istituzionale al progetto “Maker@scuola”, dove si trova un progetto scolastico, Bifocal Modelling, svoltosi presso le scuole l'Istituto Comprensivo di Portoferraio, l'IC statale “C. Giusti” di Campo dell'Elba e l'Istituto Comprensivo “G. Carducci” di Portoazzurro”. Nella pagina dedicata al progetto di making si legge chiaramente che “*Gli studenti sono infatti chiamati a progettare, osservare e confrontare l'esperimento reale con il modello (in forma cartacea o digitale, fatto con Excel, **Scratch**, NetLogo etc) individuando anche i reciproci limiti scientifici*”. (<https://lab.indire.it/metodologia-bifocal>).

2) Sempre sulla stessa pagina di **INDIRE** (<https://www.indire.it/progetto/maker-a-scuola/>), si legge: *I Maker sono gli “artigiani digitali”, ovvero quegli inventori, autori e artisti che per passione progettano e autoproducono (...) **software open source**, realizzazioni robotiche e tutto ciò che stimola il loro desiderio di innovazione. **Software open source***, quali videogiochi didattici, possono essere sviluppati con Scratch; è possibile rilevare numerosi contributi sul sito ufficiale di Scratch. (<https://scratch.mit.edu>).

3) Sempre **INDIRE** ha pubblicato sull'argomento un *volume su robotica educativa e **cultura making** dal Fablearn Italy 2019, che accoglie esperienze e risultati emersi durante la conferenza internazionale organizzata(...) ad Ancona.*

Alla conferenza internazionale hanno partecipato ricercatori, insegnanti, educatori e professionisti che hanno discusso dei **principi del making** e sono presenti vari progetti svolti nelle scuole italiane in cui è comune l'uso della piattaforma **scratch**.

(<https://www.indire.it/2021/12/14/ricerche-e-sviluppi-sulla-robotica-educativa-e-la-cultura-making-dal-fablearn-italy-2019/>)

(<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-77040-2>)

4) Il progetto “MioRobot, un percorso di coding e making” dell'**Istituto Comprensivo 7 di Modena** riguarda *attività di programmazione informatica (coding) e di artigianato digitale (making) rivolte a 20 studenti della scuola secondaria di primo grado. (...) Il lavoro di coding con i ragazzi è basato su **Scratch**.*

(<https://www.ic7modena.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/Progetto-extracurricolare-Miorobot-CODING-e-MAKING-.pdf>).

5) Il progetto “Progetto Cavour, un percorso con scratch e making” ha coinvolto l'**Istituto Comprensivo 1 di Modena**; il progetto riguarda attività di programmazione informatica (coding) e di artigianato digitale (**making**) e anche per questo progetto *il lavoro di coding con i ragazzi è basato su **Scratch**.*

(<https://memoesperienze.comune.modena.it/codeitmakeit/pdf/progettocavour.pdf>) (<https://www.ic1modena.edu.it/wp-content/uploads/2016/09/INVITO-ESPERTI-ESTERNI-2.pdf>).

6) Il Progetto “MODA&MAKING@SCHOOL” del **Liceo Linguistico statale Ilaria Alpi** di Cesena e FabLab Romagna (riconosciuto da Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità), *vuole realizzare percorsi di introduzione al **making** a scuola dove al termine del percorso gli studenti hanno appreso i primi rudimenti della stampa 3d e dello sviluppo del software attraverso l'uso del tool denominato **Scratch**.*

([https://www.liceoalpi.edu.it/public/articoli/allegati/1/digitalsummercamp\\_luglio2017.pdf](https://www.liceoalpi.edu.it/public/articoli/allegati/1/digitalsummercamp_luglio2017.pdf)).

7) Nel progetto “IL GIOCO DELL'OCA 3.0” dell'**Istituto Comprensivo 4 di Modena** *gli alunni (...) reinventano in chiave smart, high-tech il gioco dell'oca! Le caselle*

diventano interattive grazie a programmi come Makey Makey e **Scratch**. Parole d'ordine: coding, **making** e tinkering.

(<https://www.ic4modena.edu.it/scuola-primaria-saliceto-panaro-gioco-delloca-3-0/>).

8) Nel progetto “Dal Coding al **Making**” dell’**Istituto Comprensivo 7 di Modena**, troviamo tra le attività “*Utilizzo di software gratuiti (es. **Scratch**)*”.

(<https://www.ic7modena.edu.it/wp-content/uploads/2017/11/ALLEGATO-4-D-CURRICOLO TECNOLOGIA-VERTICALE-IC7-Modena.pdf>).

9) Nel progetto “Reti collaborative per Didattiche Innovative” organizzato dall’**Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”** di Umbertide (PG), il percorso 1 “Tinkering **Making** e Internet delle cose” prevede la *creazione di artefatti con materiali di riciclo, (...), MakeyMakey, **Scratch**, progettazione e stampa 3D, pensiero computazionale e coding.*

(<https://icumbertidemontonepietralunga.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/Avviso-Progetto-Reti-collaborative-e-informativa.pdf>).

10) Nel progetto “MAKERS & VIDEOGAME” dell’**Istituto Comprensivo Ilaria Alpi** di Torino, nel modulo “Pupazzi in cerca d’autore” la proposta formativa prevede *lo sviluppo del pensiero computazionale (...) attraverso tecnologie digitali (**Scratch**, Lego We do 2.0) (...) anche attraverso esperienze di **making**.*

(<https://www.icilariaalpitorino.edu.it/files/Dsga/FIRMATO Avviso Bando Interno Tutor Cittadinanza Digitali 1.pdf>).

11) L’**Istituto Comprensivo di Casalgrande** (RE) prevede nel suo PTOF “Attivazione di laboratori di coding, **making** e tinkering (Makeymakey – Lego WeDo - **Scratch**...)”. (<https://iccasalgrande.edu.it/wp-content/uploads/sites/404/Piano-Triennale-Animatore-Digitale-allegato-PTOF-2019-2022.pdf>).

12) Nel progetto “Comprendere, interpretare, criticare, creare... per affrontare le sfide della realtà” dell’**Istituto Comprensivo - Corinaldo** (AN) si legge che *la programmazione e il coding, collegati alla robotica e al **making**, sono un nucleo potente dal punto di vista educativo.* Tra le tecnologie utilizzate **Scratch** compare più volte.



([https://iccorinaldo.edu.it/wp-content/uploads/sites/491/vecchiosito/www.istitutocompr\\_ensivocorinaldo.it/files/07--Piano-digitale-18-19.pdf](https://iccorinaldo.edu.it/wp-content/uploads/sites/491/vecchiosito/www.istitutocompr_ensivocorinaldo.it/files/07--Piano-digitale-18-19.pdf)).

13) L'Istituto Comprensivo Galluppi- Collodi- Bevacqua di Reggio Calabria, all'interno del **progetto ministeriale "Innovamenti"**, propone un corso tenuto il 28/03/2022 (stesso giorno della nostra prova), dal titolo *CODING E MAKING IN CLASSE*. (<https://www.icgalluppirc.edu.it/2022/pnsd-iscrizione-ai-laboratori-metodologici-eft/>).

14) Sulla rivista online per la scuola **Bricks**, edita in collaborazione da **AICA** e **Sle-L**, N.3 - 2019, dal titolo "**Scratch** e il modulo ECDL Computing" in "**Maker**: Stampa 3D, Big Data e IoT", a cura del Professore Pierfranco Favotto, membro del Direttivo AICA Lombardia e del Direttivo Sle-L e co-direttore della rivista Bricks, si legge: *Ho scritto che molti docenti usano Scratch per lo storytelling. Altri lo usano per **progettare videogiochi**, secondo il famoso suggerimento di Barack Obama alla presentazione della Computer Science Education Week del 2013: "Non limitarti a comprare un videogioco. Realizzane uno". E' certamente più facile **realizzare videogiochi con Scratch**, che mette a disposizione sprite e semplici comandi per gestire gli eventi e sensori, che non con Python.*

([http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2019/09/2019\\_3\\_15\\_Favotto.pdf](http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2019/09/2019_3_15_Favotto.pdf)).

15) Sulla rivista online Bricks, N. 3 - 2019 dal titolo "SteamLab attività sperimentali di elettronica educativa e **making**: percorriamo i sentieri dei meccanismi meravigliosi", a cura di Giovanna Anna Rita Giannone Rendo, docente formatore sulle competenze didattiche digitali, mentor del CoderDojo Etneo dal 2016, webmaster di [apprendereditando.wordpress.com](http://apprendereditando.wordpress.com), relatrice di diversi seminari e workshop su tematiche del PNSD e sul pensiero computazionale, referente Regionale dell'iniziativa Europe Code Week dal 2017, Makey Makey Ambassador dal 2018, formatrice MIUR per gli eventi FUTURA, e della docente Marzia Lunardi, mentor del Coderdojo Pavia e formatrice MIUR per gli eventi FUTURA, si legge: *È stato chiesto ai ragazzi di **realizzare un gioco interattivo** e di collaudarlo giocando. Grazie al sintetizzatore vocale di **Scratch***

e ai contatti della scheda Makey Makey, ogni gruppo ha potuto costruire all'interno di una scatola di cartone un vero e proprio gioco interattivo, ispirato al famoso allegro chirurgo.

[http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2019/09/2019\\_3\\_04\\_Giannone.pdf](http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2019/09/2019_3_04_Giannone.pdf).

A fronte di tali evidenze è chiaro che l'uso di Scratch è da associare e favorisce tanto lo **storytelling**, quanto il **making**.

#### **Progetti Inquiry:**

1. Il laboratorio organizzato dall'**INDIRE** "*Laboratorio di robotica per l'esplorazione scientifica*" le cui metodologie e pratiche sono basate sulla **Inquiry Based Science** e tra i materiali utilizzati troviamo proprio la "Piattaforma Scratch for Arduino".

[https://codingrobotica.indire.it/index.php?action=vedi\\_singola\\_esperienza&id\\_scheda=1\\_2](https://codingrobotica.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1_2)

[https://codingrobotica.indire.it/uploads/CODINGEROBOTICA/CONTRIBUTI/cipollone\\_1.pdf](https://codingrobotica.indire.it/uploads/CODINGEROBOTICA/CONTRIBUTI/cipollone_1.pdf)

2. Il progetto "*Scratch e serious games scientifici (anche con utilizzo di lego e picoboard)*" svolto nell'**IIS J.F. Kennedy di Monselice** (PD), all'interno del Global Junior Challenge, concorso internazionale che premia l'uso innovativo delle tecnologie per l'educazione del 21° secolo e l'inclusione sociale, durante il quale: *Con il software **Scratch** sono stati creati giochi interattivi scientifici, utilizzati in metodologia Inquiry based soprattutto nella fase engage (stimolo ad un problema) ed explore (esplorazione e conduzione di esperimenti simulati).*

<http://2017.gjc.it/it/node/1243.html>

3. L'Istituto Comprensivo 8 di Modena, all'interno del progetto "Code it make it" ha sviluppato un "Quiz interattivo sul Duomo di Modena tramite Scratch"

<https://www.ic8modena.edu.it/code-it-make-it/>.

4. Progetto Byoeg - Insegnare con i videogiochi, dell'Istituto comprensivo Cocchi: un percorso di ricerca ed azione. La progettazione è partita dalla definizione di un percorso tematico in metodologia IBSE (Inquiry Based Science Education). Ad ogni fase IBSE è stato poi associato un game programmato con il linguaggio di programmazione

visuale Scratch. ([https://www.iccocchilicciananardi.edu.it/attachments/article/589/-Inquiry%20Based%20ga mificato.pdf](https://www.iccocchilicciananardi.edu.it/attachments/article/589/-Inquiry%20Based%20ga%20mificato.pdf))

5. “**Le molecole impazzite**” - Simulazione di una lezione **inquiry** con il metodo IBSE e con il programma **Scratch**. Ciclo di seminari sulla didattica inves1ga1va delle scienze sperimentali fra nuove tecnologie e osservazione della realtà naturale. Percorso di formazione proposto da Fondazione I linnei per la scuola. Relatori: Prof.ssa Loredana Badini Prof. Enrico Roccattani  
(<https://www.isrosselliaprilia.edu.it/sites/default/files/articoli/2016-2017/coding-new.pdf>)

6. **Inquiry Based Science Education** - CORSO DI FORMAZIONE - Centro IBSE del Lazio - Anno scolastico 2016-2017. Il punto di incontro tra IBSE & Coding - Loredana Badini Sperimentatore Esperto IBSE & Enrico Roccattani Animatore Digitale.

PRIMA PARTE: I punti essenziali e il valore aggiunto dell IBSE. Il Pensiero computazionale, il Coding e il programma **Scratch**.

SECONDA PARTE: Simulazione di una lezione inquiry con il metodo IBSE e con il programma Scratch.

(<https://docplayer.it/204989268-Seminario-il-punto-di-incontro-tra-ibse-coding.html>).

7. La XXI conferenza di Parigi sul clima presentata con Scratch: La metodologia pedagogica **IBSE** propone una educazione scientifica basata sull’investigazione, in questo documento si l’autrice si propone di sviluppare una attività con **Scratch** incentrata su questa importante problematica dei nostri tempi

(<http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2017/08/03-lmbrogno.pdf>).

8. La Fucina delle Idee (Articolo didattico). La fucina delle Scienze ed il progetto BYOEG si incontrano per proporre un percorso didattico dove i giochi ed il coding vengono calati all’interno di una didattica finalizzata alla realizzazione di esperienze educative efficaci. Oggi vi presentiamo un modello di fluido non newtoniano esplorabile attraverso una simulazione con **Scratch**. Il percorso si inserisce nella fase explore e/o engagement di una metodologia **inquiry based**, dove l’esperimento reale non è assolutamente escluso. In questa attività il coding è finalizzato alla realizzazione di una

prova di competenza autentica. (<https://scratch.mit.edu/projects/88739801/#player>)

(<http://www.lafucinadellescienze.it/wordpress/archives/3021>)

9. Programming in Scratch Using Inquiry-Based Approach  
(<https://www.semanticscholar.org/paper/Programming-in-Scratch-Using-Inquiry-Based-Approach-Van%C3%AD%C4%8Dek/6cbbcb41bd672e7de3f881cd2f598a2998af43b>)

10. TIWI - Teaching ICT with Inquiry: Percorso di formazione proposto da European Schoolnet, dove è utilizzata la piattaforma Scratch per attività di Inquiry  
(<https://blogs.eun.org/tiwi/files/2020/09/TIWI-MOOC-Results-MG.pdf>)

([https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:TIWI+ICT\\_Inquiry+2019/about](https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:TIWI+ICT_Inquiry+2019/about))

11. **Programmazione in Scratch utilizzando un approccio basato sull'indagine** Autore: Jiří Vaníček (České Budějovice, Boemia meridionale, Cechia)

Pubblicato in: L'informatica nelle scuole. Curricula, competenze e concorsi  
Editore: Springer International Publishing

([https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-25396-1\\_8](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-25396-1_8))

12. **Guided Inquiry Scratch Increase Students' Critical Thinking Skills on the Linear Motion Concept: Can it be?**

Universitas Negeri Semarang Indonesia. Educazione fisica, Scuola di specializzazione e Dipartimento di Fisica, Facoltà di Matematica e Scienze

Autori: Nurhasan Ropi` Wahyu Hardyanto , Ellianawati Physics Education  
(<https://pdfs.semanticscholar.org/dc2f/4caf74f31bdf2c7a444a1606e49095aa00e5.pdf?ga=2.241714250.97642518.1649535107-1414193236.1649535107>)

13. Conferenza internazionale sull'informatica nelle scuole: situazione, evoluzione e prospettive  
([https://www.researchgate.net/publication/300253698\\_Programming\\_in\\_Scratch\\_Using\\_Inquiry-Based\\_Approach](https://www.researchgate.net/publication/300253698_Programming_in_Scratch_Using_Inquiry-Based_Approach)) .

Nello stesso senso si è espressa la Professoressa Loredana Imbrogno: “ // progetto BYOEG è nato come metodologia innovativa per lo studio delle scienze, unendo

*l'approccio IBSE e il linguaggio di programmazione visuale SCRATCH.”.*

I progetti, i laboratori, gli articoli sopra riportati rappresentano una minima parte delle esperienze laboratoriali che vengono condotte nelle scuole attraverso l'utilizzo della piattaforma Scratch con il coding e la programmazione a blocchi sfruttata per sviluppare attività di *making e inquiry*.

A fronte di tali evidenze è chiaro che l'uso di “Scratch” è da associare e favorisce tanto lo **storytelling**, quanto il **making e l'inquiry** e che pertanto la risposta fornita dal ricorrente deve essere considerata come valida.

A nulla valgono le argomentazioni rese dal Ministero resistente nella propria relazione, la quale è carente di concreti elementi volti a sostenere l'esattezza della domanda individuata come tale.

L'Amministrazione si limita difatti a sostenere che *“Se, infatti, è incontestabile l'assunto per il quale la piattaforma di Scratch con il coding e la programmazione a blocchi può essere sfruttata per sviluppare attività di Making, Storytelling, Podcasting, Inquiry, scopo della domanda è conseguire l'indicazione dell'attività immediatamente esperibile all'interno della piattaforma considerata”.*

Vi è però da precisare che nel quesito contestato non era specificato quale potesse essere l'attività “immediatamente esperibile all'interno della piattaforma”.

Il tenore della domanda “La piattaforma di Scratch con il coding e la programmazione a blocchi può essere sfruttata per sviluppare attività di ....”: non vi è dunque alcun riferimento alla esclusiva attività immediatamente esperibile all'interno della piattaforma Scratch!

A conferma di quanto esposto, si richiama la perizia redatta dal Dott. Emanuele Micheli, quale esperto di tecnologie didattiche in quanto coordinatore nazionale di numerosi progetti il quale, con riferimento al quesito in oggetto, ha rilevato come non

possa considerarsi univocamente corretta la sola risposta individuata dal Ministero, bensì anche quella fornita dal ricorrente.

Ciò in quanto: << *“La piattaforma “Scratch” infatti, come sostenuto dai suoi stessi sviluppatori, è utilizzabile per diverse e molteplici attività multimediali. È dunque corretto poter sostenere che la piattaforma, in ambito della programmazione per blocchi, consenta di sviluppare lo storytelling, così come è altrettanto vero che questa possa sviluppare attività di making. Nel progetto europeo “We are the makers” (<https://www.wemakers.eu/it/home-italian/>) si introduce l’uso di Scratch e di software di programmazione a blocchi per consentire agli studenti percorsi di Making. Inoltre, il termine making, in ambito informatico, risulta essere così generico da racchiudere una serie di attività eterogenee tra cui è possibile annoverare lo stesso storytelling digitale. Dal sito di Indire il concetto di Maker a scuola viene così introdotto: “L’inserimento nel programma didattico di attività di tipo “Maker” è in grado di potenziare lo sviluppo delle competenze logico-matematiche, scientifiche, linguistiche, e soprattutto di far emergere le meta competenze e le soft-skills.” Si noti che fra le competenze sviluppate vengono annoverate anche quelle linguistiche. La piattaforma “Scratch” è così variegata da non poter essere unicamente ricondotta all’ambito dello storytelling, come confermato dallo stesso sito ufficiale della piattaforma (<https://scratch.mit.edu/about>): “Scratch è la più grande comunità di coding per ragazzi al mondo e un linguaggio di programmazione con una semplice interfaccia visuale che permette ai giovani di creare storie digitali, giochi e animazioni. Scratch è progettato, sviluppato e moderato dalla Fondazione Scratch, una organizzazione no-profit. Scratch promuove il pensiero computazionale e la capacità di problem solving; l’insegnamento e l’apprendimento creativo; l’espressione della propria personalità e la collaborazione; l’uguaglianza nel mondo informatico”. Oltre alle storie digitali, rimandabili all’ambito dello storytelling, la descrizione cita dunque testualmente la possibilità di creare anche giochi ed animazioni, entrambe attività di making. Per queste motivazioni che vengono avvalorate non solo dal mio personale parere di esperto ma anche dalla descrizione di Scratch data dai suoi creatori del MIT, dalla definizione di Making di Indire e dall’uso che ne viene fatto nel progetto Erasmus + “We are the*

*makers” in cui Scratch è utilizzato per iniziare un percorso di Making, ritengo opportuno definire che le risposte esatte al quesito possano essere sia making che Storytelling” >> (cfr. doc. 2: Perizia Dott. Micheli).*

Di conseguenza, tenuto conto di tutta la documentazione richiamata dal ricorrente nel ricorso introduttivo, non vi sono motivi per escludere l'esattezza della risposta fornita dal docente, con conseguente attribuzione di ulteriori due punti per la risposta illegittimamente non valutata.

## 2. QUESITO N. 15:

### DOMANDA 15

Quali personaggi storici furono protagonisti della "lotta per le investiture"?

a	L'imperatore Enrico V e papa Callisto II	X
b	Il re di Francia Filippo il Bello e papa Bonifacio VIII	
c	L'imperatore Carlo V e papa Clemente VII	
*d	L'imperatore Enrico IV e papa Gregorio VII	

Punteggio: 0,00

Il ricorrente forniva la risposta sub a), laddove veniva considerata corretta quella sub d).

La domanda relativa ai protagonisti della lotta per le investiture non prevede una sola risposta univocamente esatta.

La lotta per le investiture (1073-1122) coinvolse con ruoli di primo piano, sia l'imperatore **Enrico IV e papa Gregorio VII** (risposta c. - ritenuta corretta dal Ministero) sia l'imperatore **Enrico V e papa Callisto II** ( firmatari del Concordato che sancisce la fine della lotta suddetta – Concordato di Worms 1122).

**“Furono protagonisti”** è indicazione che può genericamente riferirsi ad entrambe le coppie, in quanto entrambe agirono nel conflitto papato impero in oggetto.

La presenza di entrambe le coppie tra le risposte, conferisce carattere di discrezionalità alla risposta che il sistema assegna come corretta, il che esclude **univocità al quesito**.

In tal senso si è espresso il Prof. Massimo Arcangeli, Professore ordinario di Linguistica italiana presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Cagliari il quale, nella perizia resa in favore del ricorrente in relazione al contestato quesito in oggetto, si è così espresso: “la scelta del selezionatore ministeriale, proprio relativamente all’uso della parola protagonista, è ambigua e improvvida. È un po’ come se, parlando di un qualunque conflitto, politico o militare, ritenessimo protagonista solo chi lo ha fatto esplodere e non anche chi vi ha messo fine con un accordo, un negoziato, un trattato di pace”.

Si consulti, a riprova, qualsiasi manuale di storia medievale o corso monografico o pubblicazione sull’argomento.

A titolo esemplificativo, si riportano:

- A.Cortonesi, *Il Medioevo. Profilo Di Un Millennio*, 2014, pp. 173 – 177. da Cortonesi si estrapola l’indicazione della fine della lotta “quasi secolare” proprio con Worms e quindi Callisto II ed Enrico V:

*“L’intesa con l’imperatore fu trovata nel 1122 da Callisto II con il Concordato di Worms (1122), ispirato agli accordi raggiunti con Francia e Inghilterra [...] Era una soluzione di compromesso, che per il momento poneva fine alla quasi secolare tra papato e impero;”* p. 175.

- G. Piccinni, *I mille anni del Medioevo*, 1999, Mondadori, pp. 218-219.



Piccinni sottolinea come dopo Gregorio VII continua la lotta per le investiture:

*“La lotta con l'imperatore continuò con i successori di Gregorio VII [...] Alla composizione del conflittosi arrivò nel 1122 con il concordato sottoscritto a Worms, sulla riva del Reno, dall'imperatore Enrico V (1081-1125) e papa Callisto II (1119-24), che regolava la materia dell'investitura dei vescovi con un onorevole compromesso.” p.218*

- R. Morghen, *Civiltà Europea. Medioevo*, 1956, Palumbo, pp. 170 - 183. Ancora Morghen getta luce sul protagonismo di Callisto II ed Enrico V come coloro che firmarono il compromesso:

*“Nei primi anni del secolo XXII ebbe fine la lotta per le investiture, che aveva messo l'uno contro l'altro, in una tragica lotta, i due supremi poteri [...] La contesa tra Papato e Impero si chiuse nel 1122 con un compromesso, tra il papa Callisto II e l'imperatore Enrico V, che va sotto il nome di Concordato di Worms.”*

- R. Villari, *Storia Medievale*, Volume primo, Editori Laterza, pp. 149-152.

Anche Villari riporta le stesse considerazioni:

*“La lotta tra il papato e l'impero si chiuse, infine, con un compromesso stipulato tra il papa Callisto II e l'imperatore Enrico V nel 1122”*

- R. Vivarelli, *Profilo di storia medievale*, 2000, La Nuova Italia, pp. 145 - 150.

Vivarelli rende anch'egli protagonisti Callisto II ed Enrico V:

*“Finalmente si giunge ad una soluzione di compromesso attraverso un accordo tra il nuovo re di Germania Enrico V (1106 – 1125) e il pontefice Callisto II (1119 – 1124), con il cosiddetto concordato di Worms (1122)”*

- G. Vitolo, *Medioevo. I caratteri di un'età di transizione*, 2000, pp. 254-258.

Lo storico Vitolo sottolinea, inoltre, che la complessità della lotta per le investiture era tale da non riuscire a trovare esaurimento con il concordato, ribadendo come fosse impossibile trovare due soli protagonisti per la stessa lotta:

*"Tra scomuniche e colpi di scena continuava intanto un dibattito in corso da quasi un secolo: dibattito sempre più influenzato dal clima di stanchezza che si andava diffondendo nella Cristianità occidentale [...] con il nuovo pontefice Callisto II (1119-1124), fu possibile, il 23 settembre del 1122, passare alla stipula del famoso concordato di Worms. [...] Tra l'altro, i diritti riconosciuti dal papato all'imperatore si presentavano formalmente come una concessione personale ad Enrico V e non come prerogative definitive dell'autorità imperiale; il che mostrava la volontà della Chiesa di mantenersi margini di manovra per l'avvenire. E infatti la storia dei secoli successivi avrebbe dimostrato che elezioni vescovili erano una questione troppo complessa, perché si potesse pensare di chiuderla una volta per sempre e in maniera chiara. " p.258.*

Altra bibliografia è rappresentata da:

- AA.VV. *Il monachesimo e la riforma ecclesiastica* (1049-1122). Atti della IV Settimana internazionale di studio (Mendola 23-29 agosto 1968), 1971, Vita e Pensiero, Milano.
- AA.VV. *Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente* (1123-1215). Atti della VII Settimana internazionale di studi medievali (Mendola, 28 agosto-3 settembre 1977), 1980, Vita e pensiero, Milano.
- Blumenthal U.- R., *La lotta per le investiture*, 1990, Liguori, Napoli (ed. or. Stuttgart 1982). G.M. Cantarella, *I monaci di Cluny*, 1997, Einaudi, Torino.
- G.M. Cantarella, V. Polonio, R. Rusconi, *Chiesa, chiese, movimenti religiosi*, 2001, Laterza, Roma-Bari.

- N. D'Acunto, *La lotta per le investiture. Una rivoluzione medievale* (998-1122), 2020, Carrocci Editore.
- G. Tabacco, *Cristianità e impero fino concordato di Worms, in La cristianità dei secoli XI e XII in Occidente: coscienza e strutture di una società*. Atti dell'VIII Settimana internazionale di studio (Mendole, 30 giugno - 5 luglio 1980), 1983, Vita e Pensiero, Milano, pp. 3-25.
- Vauchez, *La spiritualità dell'Occidente medievale* (sec. VII-XII), 1978, Vita e Pensiero, Milano (ed. or. Paris 1975).
- Violante, *Studi sulla cristianità medievale. Società, istituzioni, spiritualità*, 1975, Vita e Pensiero, Milano.

Le fonti sopra riportate evidenziano che il quesito, nella genericità del termine "protagonisti", non ammette un'unica risposta inequivocabilmente corretta, bensì due.

Nella propria relazione, il Ministero resistente non ha in alcun modo provato la fondatezza delle motivazioni che avrebbero indotto l'Amministrazione resistente ad affermare l'esattezza della sola risposta sub d) in luogo di quella fornita dal ricorrente.

Anzi, a ciò deve aggiungersi che il Ministero resistente ha tra l'altro contestato la perizia prodotta del Prof. Arcangeli, deducendo che "*le argomentazioni di controparte, come pure la perizia versata in atti, non colgono nel segno*", senza però portare all'attenzione dell'Ecc.mo Collegio alcun elemento di prova atto a dimostrare l'esattezza di quanto – illogicamente – sostenuto.

È difatti scorretto l'utilizzo del termine "protagonista", in quanto lascia spazio ad evidenti ambiguità, non essendo chiare le intenzioni del Ministero in relazione al concetto espresso con riferimento al termine "protagonista" che, nel caso di specie, potrebbe

attenere sia ad Enrico V e Papa Callisto II, in quanto firmatari del Concordato di Worms, che ad Enrico IV e Gregorio VII.

**Sta di fatto che la medesima Amministrazione ha contestato nella propria relazione l'autorevole perizia espressa dal Prof. Arcangeli, senza però portare all'attenzione del Giudicante alcun concreto elemento a sostegno della propria tesi.**

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, sono da ritenere valide due risposte tra quelle previste, sia quella fornita dal ricorrente che quella considerata come corretta dal sistema, con conseguente attribuzione di ulteriori due punti in favore dell'odierno ricorrente per la risposta correttamente fornita.

### 3. QUESITO N. 44:

#### DOMANDA 44

Qual era la funzione dei questori nell'antica Repubblica romana?

a	I questori erano due e amministravano la giustizia	X
b	I questori erano quattro e si occupavano dei lavori pubblici, come la costruzione di strade, ponti e acquedotti, e la manutenzione degli edifici pubblici	
c	I questori erano due e comandavano l'esercito	
*d	I questori erano otto e amministravano il denaro pubblico	

Punteggio: 0,00

Il ricorrente forniva la risposta sub a), mentre il Ministero riconosceva come corretta quella sub d).

La domanda risulta ambigua e porta ad individuare come sicuramente corrette almeno due delle risposte proposte, e sono relative all'accezione di "Antica Repubblica romana", al numero e alle funzioni dei questori, come di seguito documentato e dimostrato.

- **Periodo: Antica Repubblica romana**

La domanda è formulata in modo errato perché la definizione di “**Antica repubblica**”, non è attestata nell’ambito della storiografia ufficiale. **La storia di Roma, infatti, viene convenzionalmente suddivisa dagli storici in tre periodi:**

1. Monarchia, dalla fondazione nel 753 a.C. alla cacciata del re di origine etrusca Tarquinio il Superbo nel 509 a.C.;
2. Repubblica, dal 509 a.C. sino alla fondazione dell’impero di Augusto nel 27/30 a.C.;
3. Impero, sino alla caduta dell’Impero romano d’Occidente nel 476 d.C. Vedasi:

Sulla periodizzazione della storia di Roma cfr. Enrico Galavotti, Mikos Tarsis, *L’Impero romano dalla monarchia alla repubblica*, 2021 pag.18; La sintesi cronologica del Prof. Pierfrancesco Porena, docente di Studi Umanistici all’Università Roma Tre (<https://www.academia.edu/30694360>).

Luciana Aigner Foresti, *Antichità classica*, Milano 1994 pag.226 Massimo Drago *Storia 1*, 1999 pag.87.

Pur volendo riferire l’accezione di “Antica Repubblica romana” alla fase repubblicana (cioè quella che va dal 509 a.C. al 27/30 a.C.), è impossibile risalire al preciso momento storico richiesto per individuare la risposta ritenuta corretta da chi ha formulato il quesito, poiché **in questo ampio orizzonte temporale il numero dei questori cambia nel tempo e le loro funzioni variano.**

- **Questori: funzioni**

**“... funzione giudiziaria è evidentemente quella attribuita ai cosiddetti quaestores parricidii<sup>1</sup>, da cui si distinguono i quaestores (aerarii) propriamente detti. Ma Dione non si limita ad affermare che i questori potevano svolgere funzioni diverse; egli, più esattamente, distingue tre fasi nell'evoluzione della magistratura: una prima fase, in cui le competenze dei questori sono soltanto di natura giudiziaria; una seconda fase, in cui vi si aggiungono le competenze amministrative; una terza in cui solo queste ultime sopravvivono”.**

Vedasi:

*Cassio Dione e i magistrati. Le origini della repubblica nei frammenti della Storia romana*, G. Urso, Editore Vita e Pensiero, Milano 2005, pp. 37-43. (<https://studiahumanitatispaideia.blog/?s=questori>)

*“Le funzioni più importanti erano quelle dei due quaestores urbani; in origine semplici ausiliari dei consoli, divennero in seguito una vera e propria magistratura con attribuzioni determinate: la giurisdizione in materia penale, in particolare l'inquisizione per i crimini contro la persona (quaestores parricidii) e la gestione del tesoro pubblico (aerarium populi romani) e di conseguenza la custodia del tempio di Saturno dove erano depositate le chiavi del tesoro”.*

Vedasi:

Questore in Treccani, Enciclopedia Online [https://www.treccani.it/enciclopedia/questore/?fbclid=IwAR19K4rEpQKyLVgjfDqJXXCMiWGEATO7PAqCtGbUGW7mPWQwOAoh\\_IsaYn8](https://www.treccani.it/enciclopedia/questore/?fbclid=IwAR19K4rEpQKyLVgjfDqJXXCMiWGEATO7PAqCtGbUGW7mPWQwOAoh_IsaYn8)

*“Sono anzitutto ricordati nelle fonti antichi quaestores parricidi, quali organi della comunità cittadina aventi competenza in tema di repressione dell'omicidio e di altri crimini capitali....”*

Vedasi:

Questori, Alberto Burdese, Enciclopedia Utet, IV edizione, 1992

<sup>1</sup> *Festo 221M (247L): parricidii quaestores appellabantur qui solebant creare causa rerum capitalium quaerendarum (I questori erano detti parricidi, che erano soliti essere creati allo*

*scopo di perseguire reati capitali*  
*“Istituita all’inizio della repubblica, anche la questura rientrava nel novero delle magistrature ordinarie minori. I questori avevano giurisdizione penale e compiti finanziari”*

*Vedasi:*

*Roma, potere e identità dalle origini alla nascita dell’impero cristiano*, Giovanni Brizzi, Pàtron Editore, Bologna, 2012, pag. 53

*Competenze giudiziarie e finanziarie avevano i questori: ad essi spettavano la giurisdizione penale e il controllo del tesoro pubblico”*

*Vedasi:*

*Guida alla storia romana*, Guido Clemente, Oscar Mondadori, 2017

*“Pomponio D. 1.2.2.23 E poiché, come si è detto, la legge non consentiva ai consoli di giudicare senza l’autorizzazione del popolo in cause capitali riguardanti cittadini romani, venivano nominati dal popolo questori sovrintendenti ai giudizi capitali: costoro si chiamavano questori del parricidio, dei quali è menzione anche nella legge delle dodici tavole”.*

*Vedasi:*

*Storia del diritto romano* - Paola Bianchi Ricercatore di Diritto Romano – Università Tor Vergata <https://didattica.uniroma2.it>

*“I loro compiti erano di natura amministrativa: custodivano le chiavi, il tesoro, i documenti, le insegne; amministravano l'erario, erano gli ufficiali pagatori dei consoli, vigilavano sull'adempimento degli oneri tributari, perseguendo, se necessario i debitori. Avevano anche compiti di natura giurisdizionale, poiché si occupavano dell'istruttoria e dell'accusa nei giudizi capitali (funzione che persero poi con l'istituzione delle quaestiones perpetuae)”.*

Vedasi:

*Storia della civiltà romana*, Massimo Drago, Alpha Test editore

- **Questori: numero**

*“Nel diritto pubblico romano, la più antica fra le magistrature minori, attestata dal 5° sec. a.C.: con l'introduzione del consolato, ciascuno dei 2 consoli ebbe come ausiliare un quaestor, in origine di nomina consolare poi (dal 449 a.C.) eletto annualmente dai comizi tributi; daterebbe al 409 l'ammissione alla questura dei plebei.*

*Il numero dei questori, salito a 4 nel 424 a.C. (2 come ausiliari per l'imperium domi, 2 per l'imperium militiae) e a 8 nel 267 (di essi, 4 questori italici, o classici, ebbero per compito l'allestimento della flotta e la polizia delle coste, con sede a Ostia, a Cales in Campania, a Rimini o Ravenna e forse a Lilibeo), crebbe ancora con l'aumento delle province, con la necessità di assegnare aiutanti a ogni governatore e anche per facilitare l'incremento del senato, nel quale si entrava dopo aver esercitato la carica di questore. Una lex Cornelia, di Silla, ne fissò il numero a 20, .....*

Vedasi:

Questore in Treccani Enciclopedia Online [https://www.treccani.it/enciclopedia/questore/?fbclid=IwAR19K4rEpQKyLVgjfDqJXXCMiWGEATO7PAqCtGbUGW7mPWQwOAoh\\_IsaYn8](https://www.treccani.it/enciclopedia/questore/?fbclid=IwAR19K4rEpQKyLVgjfDqJXXCMiWGEATO7PAqCtGbUGW7mPWQwOAoh_IsaYn8)



*“..... Nel 421 la plebe ottiene che il numero dei questori sia portato a quattro e che i plebei possano essere eletti a questa magistratura.....”*

Vedasi:

*Roma Antica* Vol. 1, Guglielmo Ferrero e Corrado Barbagallo, Ed. Le Monnier II edizione Firenze, 1933

*“I questori si occupavano di finanze, sorvegliando il tesoro conservato nel tempio di Saturno. Ma non doveva essere questo il loro compito originario, perché il nome (da quarere) indica piuttosto una funzione giudiziaria. Passati da due a quattro, poi a otto, il loro numero accompagnò le multiple necessità di avere questori al fianco dei consoli, in guerra, per gestire la cassa militare e provvedere alle spese, e, in pace, per controllare il regolare versamento delle imposte e la fornitura di truppe da parte delle comunità baliche”.*

Vedasi:

G. Poma , *Le istituzioni politiche del mondo romano*, cit., p. 76

*“..... La carica dei questori era la prima, la più bassa del cursus honorum romano. Era tuttavia una carica magistratuale vera e propria, per quanto priva di imperium, della sella curule e della toga pretesta. In tempi antichi, i questori erano scelti direttamente dai sommi magistrati di cui erano ausiliari. In seguito, la nomina passò ai comizi tributi e a partire dal 409 a.C. poterono accedere alla carica anche i plebei. Inizialmente, i questori erano due, ma il numero crebbe con l'accrescersi dei compiti amministrativi statali e si assisté anche a una differenziazione di funzioni. Così, i questori furono inizialmente due, poi passarono a quattro, poi a otto e con Silla divennero venti. Cesare li portò a 40 e Augusto nuovamente a 20.....”*

Vedasi:

*Storia della civiltà romana*, Massimo Drago, Alpha Test editore

Secondo il volume di Francisco Pina Polo e Alejandro Díaz Fernández “*The Quaestorship in the Roman Republic*” (De Gruyter editore), c'erano due questori quando fu creato l'ufficio, secondo Livio e Dionigi di Alicarnasso questa figura fu creata all'inizio della repubblica. Inoltre, Varrone riporta che due funzioni erano solitamente attribuite ai questori: finanziaria e giudiziaria.

La prima elezione dei questori, esattamente sessantatré anni dopo l'espulsione dei Tarquini, fu quella di Valerio Potito ed Emilio Mamercio, per collaborare negli affari militari. Poi, con l'aumentare degli affari pubblici, se ne aggiunsero altri due per occuparsi dei loro doveri a Roma.

Plutarco parla dell'origine del questore nella sua biografia di Publicola: "Egli [Valerius Publicola] fu anche lodato per la sua legge sul questore (...) e diede al popolo il potere di nominare due uomini come questori (ταμίαι). E i primi ad essere così nominati furono Publio Veturius e Marco Minucio...".

Plutarco dunque lega l'istituzione della figura del questore al console Valerio Publicola, e di conseguenza proprio all'inizio della Repubblica nel 509. Per Cassio Dione, i questori erano incaricati della gestione dei fondi pubblici, ma hanno anche giudicato casi capitali. Da qui il nome dato all'ufficio, afferma Cassio Dione, poiché il compito principale di un questore era di “quaerere”, cioè indagare per stabilire la verità. I questori in seguito ricevettero l'addizionale dovere di amministrare i fondi pubblici.

Dalla Treccani ricaviamo: Divengono quattro nel 424 a.C. (2 come ausiliari per *l'imperium domi*, 2 per *l'imperium militiae*) e a 8 nel 267. Una *lex Cornelia*, di Silla, ne fissò il numero a 20, entità raddoppiata da Cesare (45 a.C.) e riportata da Augusto alla misura sillana. I questori una vera e propria magistratura con attribuzioni determinate: la giurisdizione in materia penale, in particolare l'inquisizione per i crimini contro la persona.

Le fonti sopra riportate evidenziano che il quesito, nella forma in cui è stato formulato, non ammette un'unica risposta inequivocabilmente corretta, bensì due.

L'ambiguità del quesito è riscontrabile nell'accezione di "Antica Repubblica romana" e nel non aver individuato nello stesso un preciso arco temporale cui riferire numero e funzioni dei questori.

Inoltre, la definizione di "Antica Repubblica romana", per quanto storicamente non accurata, come sopra esposto, lascia sicuramente intendere che il quesito si riferisca al primo periodo della Repubblica, cioè a quello cronologicamente più antico, durante il quale, come già ampiamente documentato, i questori erano appunto in numero di due.

La risposta "*I questori erano due e amministravano la giustizia*" è da ritenersi inequivocabilmente corretta sia in riferimento al numero che alla funzione svolta, infatti:

1. In base all'analisi delle fonti riportate durante l'arco temporale della Repubblica romana, che va dal 509 a.C. al 27/30 a.C., il numero dei questori è variato passando da due, a quattro, a otto fino ad arrivare a venti e oltre nell'ultimo periodo;

2. In relazione alle funzioni, la risposta, "i questori erano due e amministravano la giustizia" è da ritenersi altrettanto corretta in quanto, in base all'analisi delle fonti, è giusto affermare che nella prima fase della Repubblica romana, **i questori avevano esclusiva competenza di natura giudiziaria**; soltanto in seguito le loro funzioni si ampliarono e diversificarono.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, sono da ritenere valide due risposte tra quelle previste:

1. I questori erano otto e amministravano il denaro pubblico;

2.. I questori erano due e amministravano la giustizia.  
Per cui si chiede l'attribuzione del relativo punteggio per la domanda "I questori erano due e amministravano la giustizia".

Anche in relazione a tale quesito, a fronte di tutte le allegazioni prodotte dal docente, il Ministero resistente non ha fornito alcuna prova della esattezza della risposta individuata come tale dal Sistema, limitandosi a contestare quanto rilevato dal ricorrente, senza addurre nulla di più, né documentando quanto erroneamente asserito.

Pertanto, alla luce di quanto documentato, la risposta fornita dal ricorrente deve ritenersi corretta, con conseguente attribuzione di ulteriori due punti.

**Il danno patito da parte ricorrente è evidente se solo si considera che il medesimo, qualora avesse ottenuto la legittima valutazione del proprio elaborato, avrebbe superato la prova scritta del concorso ordinario, in considerazione del punteggio ottenuto pari a 68,00/100 laddove, per l'accesso alla prova orale, era richiesto il voto di almeno 70,00/100.**

La condotta del Ministero dell'Istruzione è meritevole di essere censurata dall'Ill.mo T.A.R. adito, considerato che il docente odierno ricorrente, con l'attribuzione del corretto punteggio in relazione anche solo in relazione ad una delle domande poste all'attenzione dell'Ill.mo T.A.R. adito, avrebbe ottenuto la votazione complessiva di 70,00/100 e dunque partecipato alla prova orale.

Ciò impone una riflessione anche in ordine alla cosiddetta "prova di resistenza". Come avvalorato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: *"In presenza di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, non si può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori, risulti che la parte ricorrente non otterrebbe il bene-interesse per cui lotta, in caso di accoglimento del ricorso"* (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2304/2022; sentenza Consiglio di Stato n. 881/2022).

Nel caso di specie, con il riconoscimento della erroneità della valutazione anche di un solo quesito in relazione alla prova scritta sostenuta dal ricorrente, il medesimo potrebbe avere accesso alla prova orale e dunque aspirare alla immissione in ruolo.

Tanto è sufficiente per riconoscere la manifesta fondatezza del ricorso in tale sede azionato, avendo il ricorrente pieno diritto alla rivalutazione del proprio elaborato, ai fini della ammissione alla prova orale del concorso ordinario in oggetto.

^^^

Per quanto sin qui esposto il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso  
rassegna le proprie

**CONCLUSIONI**

**VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA:**

**NEL MERITO**

**ACCOGLIERE** il ricorso principale ed i presenti motivi aggiunti e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con ordine in capo al Ministero dell'Istruzione di ammettere il ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

^^^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego sconta il pagamento del contributo unificato pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D.G. M.I. –U.S.R. Sardegna n. 15803 del 19.07.2022;
2. Perizia Dott. Micheli.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 22/09/2022

Avv. Domenico Naso